Nel caso in cui il lavoratore non sia presente al domicilio al momento della visita, il medico fiscale lascia, al recapito dell'interessato, un invito a presentarsi per una visita ambulatoriale.

Infatti, rammentiamo come l'eventuale assenza ingiustificata nel domicilio indicato durante l'orario di reperibilità, può essere superata dal lavoratore (sul quale, peraltro, grava l'onere della prova), solo in presenza di quelle condizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale: cause di forza maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 26 gennaio 1988 che prevede la possibilità del lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale).

Se invece il lavoratore non si presenta il giorno successivo, scatta di nuovo un'assenza ingiustificata.

Osserviamo, che il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non potrà costituire per il datore un titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS al fine di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: in altri termini, tale situazione viene parificata all'ipotesi di assenza di visite fiscali.

Passando ai profili deontologici della questione, osserviamo come il Codice di Deontologia Medica dedichi alla "visita fiscale", una specifica disposizione (art. 63) che testualmente recita:

"*Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico:*

- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;

- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante. "

Tale norma, che traccia le linee comportamentali che il medico fiscale deve seguire nella specificità del proprio incarico, non esclude – e non può escludere – la valutazione della condotta del sanitario in relazione alle altre disposizioni codicistiche.

Infatti, il codice deontologico, è *un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all'ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.*

Esemplifichiamo il discorso.

Pensiamo ad un medico che pur attendendosi alle prescrizione dettate dall'art. 63 (non rendendo *palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia*) tenga un comportamento, in sede di visita, in spregio al decoro professionale.

In un'ipotesi di tal genere, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri territorialmente competente, avrà il dovere di intervenire ed eventualmente sanzionare il sanitario, a a prescindere dal suo adempimento alle prescrizioni previste dall'art. 63.

Controlli clandestini ad Albenga, otto quelli irregolari

Pattuglione ieri sera in città

Albenga. Si è svolto ieri sera ad Albenga un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato principalmente al